

VALLIWELFARE

Accordo di Collaborazione per la cura dei Beni Comuni Valle di Susa | Val Sangone

Articolo 1 - Premesse

- a. Sul contesto territoriale che comprende la **Valle di Susa** e la **Val Sangone** è attivo il progetto **Va.L.E.Ria - Valli, Lavoro, Educazione, Reti territoriali** promosso dalla Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati, capofila, in relazione al Bando Equilibri con il finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo, avente l'obiettivo generale di rispondere ai bisogni sociali dei territori interessati ed in particolare di promuovere il **lavoro delle donne con figli**.

Tali obiettivi vengono perseguiti anche attraverso la collaborazione con aziende presenti sul territorio valligiano, proponendo percorsi educativi di qualità per fronteggiare la povertà educativa minorile, favorendo il sistema rete tra le realtà locali.

Oltre alla capofila, il progetto è realizzato da una vasta rete di partenariato costituita dai soggetti di seguito richiamati:

- Con.I.S.A Valle di Susa| Val Sangone
- Cooperativa Sociale di Assistenza C.S.D.A. s.c.
- Cooperativa Paradigma s.c.s. - Società cooperativa sociale
- L'Arcobaleno s.c.s. - Società cooperativa sociale
- La Piazzetta A s.c.s. onlus
- Cooperativa Sociale COESA Impresa Sociale
- Fondazione Time2
- O.R.So. scs - Organizzazione per la Ricreazione Sociale Società cooperativa sociale
- Cooperativa Sociale AMICO
- Talità Kum - Budrola onlus
- Rete Italiana di Cultura Popolare APS
- Fondazione Time2
- Consorzio Idea agenzia per il lavoro
- Società Mutua Piemonte ETS.

Il progetto Va.L.E.Ria ha attivato un confronto interterritoriale al fine di individuare le esperienze e le buone prassi più efficaci al fine sostenere il superamento della frammentazione delle competenze e la programmazione di interventi strategici e duraturi finalizzati all'integrazione socio-economica delle donne, capacitando l'interconnessione tra i servizi pubblici, le attività degli enti del terzo settore, le imprese, l'associazionismo, reti sociali informali e il volontariato inteso come impegno civico della cittadinanza.

Lo strumento più idoneo a perseguire gli obiettivi del progetto e dar loro continuità nel tempo è stato individuato nell'**Accordo di Collaborazione per la cura dei beni comuni**. Inoltre, il progetto ha previsto la realizzazione di una piattaforma collaborativa denominata **ValliWelfare** (cfr successivo art. 7) al fine di sostenere, promuovere ed implementare le attività dell'Accordo e degli Enti ad esso aderenti.

- b. L'**Accordo di Collaborazione per la cura dei beni comuni**, d'ora in poi Accordo, è uno strumento giuridico e amministrativo che - fondandosi sull'articolo 118, quarto comma, della Costituzione della Repubblica Italiana - regola la collaborazione tra l'amministrazione pubblica, la cittadinanza attiva (sia essa organizzata o meno) e

altri enti o soggetti interessati alla promozione, rigenerazione e cura condivisa di beni comuni urbani o territoriali, materiali o immateriali che abbiano una rilevanza sociale. L'obiettivo principale è promuovere una cultura della partecipazione attiva e responsabile, rafforzando il senso di comunità e garantendo una gestione sostenibile nel lungo periodo.

- c. Il **Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Valle di Susa | Val Sangone** (Con.I.S.A.), in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all' articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), della legge regionale del Piemonte 14 marzo 2024, n. 5 (Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà) promuove l'amministrazione condivisa, stimolando la realizzazione di forme di collaborazione con i cittadini singoli e associati, gli enti locali e loro forme associative, gli Enti del Terzo Settore.

Articolo 2 - Oggetto

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del il Con.I.S.A ha approvato l'**Accordo di Collaborazione per la cura dei beni comuni**, denominato **ValliWelfare** che come descritto in premessa:

- sostenga l'allargamento della rete dei soggetti partecipanti al progetto Va.L.E.Ria;
- dia sostenibilità e continuità nel tempo alle attività del progetto;
- promuova l'integrazione degli interventi che, sul territorio di riferimento, vengono realizzati a vario titolo e su diversi fronti per promuovere l'inclusione sociale.

Fatte salve le prerogative organizzative e costitutive di ciascun ente, l'Accordo di Collaborazione per la cura dei beni comuni "ValliWelfare" vuole rappresentare e sostenere una cornice collaborativa tra i soggetti aderenti, così come definiti nel successivo art. 3. Di norma le attività dell'Accordo non prevedono rapporti patrimoniali tra i soggetti aderenti. Altresì, l'Accordo si farà promotore dell'utilizzo e dell'implementazione dei vari strumenti di collaborazione tra gli enti pubblici, la cittadinanza e le sue forme organizzative, quali:

- patti di collaborazione per la cura dei beni comuni;
- processi di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore;
- convenzioni ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore;
- accordi e accreditamenti collaborativi;
- forme consultive volte all'amministrazione partecipata.

Negli articoli seguenti:

- vengono individuati gli aderenti e il loro precipuo contributo alle attività dell'Accordo e la modalità per le nuove adesioni, i diritti e doveri dei sottoscrittori;
- vengono individuati l'interesse generale da tutelare e il Bene comune da curare;
- vengono fissate le modalità di gestione dell'Accordo;
- viene definita la redazione del Piano annuale delle attività;
- viene descritta la piattaforma ValliWelfare come strumento operativo dell'Accordo;
- vengono delineate le modalità di monitoraggio;
- viene definita la durata dell'Accordo.

Articolo 3 - Soggetti aderenti e modalità di nuove adesioni

Possono aderire all'Accordo i seguenti soggetti, a condizione che operino sui territori della Valle di Susa e della Val Sangone:

1. Associazioni e Fondazioni con personalità giuridica di cui agli artt. 14, e seguenti del Codice civile e al DPR 361/2000;
2. Associazioni e Comitati senza personalità giuridica di cui agli artt. 36, e seguenti

- del Codice civile;
3. Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017;
 4. Associazione Sportive Dilettantistiche di cui al titolo II del D.lgs 36/2021;
 5. Organizzazioni non lucrative (ONLUS) ai sensi del D.lgs 460/97
 6. Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui alle Legge 222/1985;
 7. Enti pubblici;
 8. Organismi di diritto pubblico di cui alla Direttiva 2014/24/UE;
 9. Associazioni datoriali e di categoria;
 10. Organizzazioni Sindacali.
- a. Tutti i soggetti interessati possono richiedere, in ogni periodo dell'anno, l'adesione all'Accordo e la sua sottoscrizione.
La richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve essere inviata al/alla Coordinatrice/Coordinatore dell'Accordo che la sottoporrà alla Cabina di regia per l'approvazione.
La richiesta di adesione deve contenere le seguenti informazioni: denominazione, indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica, codice fiscale/P.IVA, indirizzo sede legale e operativa (se diversa da quella legale), organismo che ha deliberato la sottoscrizione all'Accordo, tipologia di atto adottato e data, nome e cognome del legale rappresentante che sottoscrive l'Accordo o di suo delegato (in tal caso riportare l'atto di delega) codice fiscale del Legale rappresentante o suo delegato, luogo e data di nascita.
Inoltre, il soggetto sottoscrittore dovrà indicare competenze e/o attività e/ servizi che metterà a disposizione per concorrere alle finalità dell'Accordo.
- b. I soggetti aderenti, responsabili in modo solidale tra loro per la gestione e realizzazione dell'Accordo, si ispirano a quanto espresso in premessa e ai principi generali di fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione e consapevolezza.
- c. I soggetti aderenti hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee dell'Accordo e ai Tavoli tematici di seguito descritti;
 - prendere parte alle iniziative promosse dall' Accordo;
 - proporre progetti e attività da realizzarsi nell'ambito dell'Accordo. Sarà cura della Cabina di regia (richiamata al successivo art. 6) definire le modalità di presentazione e di attuazione di tali proposte.
- d. I soggetti aderenti sono tenuti a:
- partecipare ai momenti assembleari dell'Accordo;
 - contribuire in modo diretto o indiretto al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;
 - promuovere nel proprio contesto territoriale e sociale di riferimento la conoscenza dell'Accordo e delle attività da esso realizzate;
 - informare tempestivamente la/il Coordinatrice/Coordinatore circa le variazioni delle informazioni rese in sede di adesione.
- e. È facoltà degli aderenti recedere dall'Accordo dandone comunicazione per scritto alla/al Coordinatrice/Coordinatore adducendone le motivazioni.

Articolo 4 – Volontariato civico

Per **volontario civico** si intende l'impegno di cittadine e cittadini che, in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, collaborano con una istituzione pubblica, in modo svincolato dalle forme organizzative tipiche del non profit, al fine della cura, della valorizzazione e del miglioramento di beni comuni, spazi pubblici e servizi.

Il volontariato civico si caratterizza per:

- la presenza di un'intenzione formalmente dichiarata da parte dell'ente pubblico

- precedente di promuovere un processo di attivazione della cittadinanza;
- la forma personale e volontaria;
 - l'assenza di compensi, ma la possibilità di ricevere rimborsi spese documentati;
 - la garanzia da parte dell'ente pubblico precedente di un'adeguata copertura assicurativa a beneficio delle volontarie e dei volontari singoli;
 - la messa a disposizione da parte dell'ente pubblico precedente degli eventuali dispositivi di sicurezza per lo svolgimento delle attività;
 - lo svolgimento di un'attività d'interesse generale sulla base di specifici patti di collaborazione.

Nell'ambito della cornice dell'Accordo verranno promosse iniziative territoriali di volontariato civico collegate agli obiettivi dell'Accordo stesso e per il perseguimento all'interesse generale di cui all'art. 5.

Articolo 5 - Interesse generale da promuovere e del Bene comune da tutelare

L'Accordo "ValliWelfare" è uno strumento per lo sviluppo sociale dei territori della Valle di Susa e della Val Sangone che promuove l'interesse generale costituito dall'integrazione delle attività e delle iniziative promosse dai soggetti della cittadinanza attiva con i processi di programmazione ed erogazione dei servizi sociali.

Viene pertanto individuato come bene comune immateriale da tutelare quello dell'**Inclusione sociale e della solidarietà** attraverso la messa a disposizione di risorse (finanziarie e materiali), competenza, spazi pubblici (sia fisici che virtuali), attività e progetti rivolti a bambine, bambini, adolescenti, famiglie in stato di difficoltà con l'obiettivo di contrastare l'emarginazione sociale.

Articolo 6 - Modalità gestionale dell'Accordo

- a. Ogni comunicazione relativa alla gestione dell'Accordo verrà notificata tramite posta elettronica all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione e pubblicata su un'apposita sezione del sito
- b. Alla prima Assemblea degli aderenti si ratifica la nomina di una/un Coordinatrice/Coordinatore dell'Accordo la cui scelta è prerogativa del Con.I.S.A che si assumerà l'onere dell'eventuale compenso.
- c. La/ il Coordinatrice/Coordinatore non sarà titolare in nessun modo della legale rappresentanza dell'Accordo e avrà il compito di gestire i lavori della Cabina di regia di cui al punto successivo.
- d. L'Accordo sarà gestito da una Cabina di regia composta da 14 persone, compreso la/il Coordinatrice/Coordinatore, nominate dall'Assemblea degli aderenti e che restano in carica 4 anni.

I componenti della Cabina di regia svolgono il proprio compito a titolo gratuito, eventuali emolumenti (retribuzione e rimborsi spesa) sono a carico della propria organizzazione.

La Cabina di regia è così composta:

- 6 persone rappresentanti degli enti no profit di cui ai punti da 1 a 6 del precedente art. 3
 - 3 persone di cui al punto 7 del precedente art. 3
 - 2 persone di cui ai punti da 8 a 9 del precedente art. 3
 - 2 persone di cui al punto 10 del precedente art. 3
- e. La Cabina di Regia è convocata dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore almeno tre volte all'anno al fine di verificare lo stato dell'arte delle attività poste in essere nell'ambito dell'Accordo. La Cabina di Regia può essere convocata in via straordinaria a seguito di richiesta di almeno la metà dei/delle componenti o di almeno un quarto dei Sottoscrittori. Le convocazioni devono essere inviate con un preavviso di almeno dieci giorni.
 - f. È compito della Cabina di Regia:

1. decidere su nuove adesioni, recessi ed esclusioni dall'Accordo riferendone all'Assemblea degli aderenti per la presa d'atto nella prima riunione utile;
2. operare una continua ricognizione delle attività e dei progetti messi in atto sul territorio promossi dai soggetti aderenti all'Accordo o da altri enti;
3. promuovere e sostenere la realizzazione di attività proprie dell'Accordo coinvolgendo i sottoscrittori;
4. monitorare periodicamente nel corso dell'anno la realizzazione delle attività da parte dei Gruppi di lavoro tematici ed esprimersi sulla loro aderenza agli obiettivi prefissati;
5. coordinare la redazione della Relazione di Valutazione delle Attività attraverso i resoconti che saranno sottoposti all'attenzione dell'Assemblea dei Sottoscrittori.
6. la Cabina di Regia:
 - istituisce, laddove ne rilevi la necessità, dei Tavoli di lavoro tematici coinvolgendo soggetti, che internamente o esternamente all'Accordo, possano portare idee, progetti, risorse;
 - ha facoltà di invitare alle proprie riunioni professionisti/e, esperti/e sia interni/e sia esterni/e all'Accordo dei/delle quali si ritenga utile la presenza;
 - ha facoltà di richiedere che vengano invitati/e alle riunioni i/le rappresentanti dei soggetti che hanno presentato richiesta di adesione o recesso dall'Accordo nella fase di istruttoria.

Articolo 7 – Piano annuale delle attività

- a. Il Piano annuale delle attività è predisposto su base annuale dalla Cabina di Regia e sottoposto all'Assemblea degli aderenti per la sua approvazione definitiva entro il mese di dicembre dell'anno precedente a cui il Piano si riferisce.
- b. Il Piano contiene le attività declinate per linee di azione.
- c. Gli enti aderenti procedono annualmente all'adozione del Piano con propri atti deliberativi assumendo le azioni e gli oneri e proventi ad essi attribuiti.
- d. Tutti gli enti che realizzano attività nell'ambito dell'Accordo sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni dell'Accordo. Tali soggetti:
 - si impegnano, in ogni caso, ad ottemperare alla normativa vigente in materia di lavoro e a garantire la copertura assicurativa dei propri associati e/o delle persone coinvolte nella realizzazione delle azioni dell'Accordo.
 - sono responsabili, ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, della realizzazione di proprie attività, azioni o progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo e rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 8 – La piattaforma ValliWelfare

- a. Il Progetto Va.L.E.Ria ha tra i suoi obiettivi la realizzazione della **piattaforma digitale ValliWelfare**, uno strumento concreto attraverso cui i vari soggetti che agiscono sul territorio possono collaborare attivamente per dare risposte mirate ai bisogni specifici sociali. Si intende fare di ValliWelfare un punto di riferimento per la comunità, un luogo virtuale dove le forze sinergiche del territorio si incontrano per costruire un futuro di benessere condiviso.
La piattaforma, luogo fisico e virtuale di convergenza e connessione tra le diverse forme di welfare locale pubblico, aziendale, contrattuale e comunitario, si propone come strumento per ampliare il ventaglio di risposte disponibili, integrando il modello del welfare pubblico con le risorse e le competenze del mondo aziendale, del terzo

settore e della Società civile, contribuendo a dare una maggiore visibilità e una comunicazione più fluida.

- b. L'Accordo individua la piattaforma ValliWelfare come strumento per promuovere le proprie attività, quelle dei soggetti aderenti e di altri enti operanti sui territori della Valle di Susa e della Val Sangone.
- c. L'utilizzo della piattaforma da parte dei soggetti aderenti all'Accordo o di altri enti interessati presuppone l'adesione ad alcuni principi fondamentali riportati in dettaglio nel Regolamento etico reperibile sul sito <https://www.valliwelfare.it/> la cui sottoscrizione è condizione indispensabile per usufruire dell'utilizzo della piattaforma stessa.

Articolo 9 - Durata dell'Accordo

L'Accordo ha durata quadriennale dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Alla scadenza dell'Accordo, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

Art. 10 - Monitoraggio e valutazione

Nel rispetto dei principi generali di trasparenza, comparabilità, periodicità, verificabilità il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dall'Accordo sono realizzate secondo le seguenti modalità:

- a. monitoraggio periodico da parte della Cabina di Regia sulle attività realizzate dai Gruppi di Lavoro tematici, per verificarne il buon andamento ed esprimersi in merito a criticità;
- b. approvazione, da parte dell'Assemblea dei Sottoscrittori, della Relazione di Valutazione delle Attività, predisposta annualmente dalla Cabina di Regia.

Articolo 11 - Controversie

Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo dell'Accordo, insorgano controversie tra i Sottoscrittori o tra questi ed eventuali terzi, che non possono essere composte in via bonaria, si demanda al Foro competente di Torino.

Art. 12 - Pubblicità

Il presente Accordo con la relativa documentazione è pubblicato sul sito internet <https://www.valliwelfare.it/> al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione dei risultati ottenuti, nonché di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati proposte e osservazioni.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - *General Data Protection Regulation*) i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel presente Accordo saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento, per le attività di competenza del Con.I.S.A è il Con.I.S.A stesso.